

TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA



Comune di Gambellara

Piazza Papa Giovanni XXIII, - 36053 Gambellara (VI)

Tel. 0444 445272 - Fax 04444 44651

email: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net

ASSEVERAZIONE IN MERITO ALLA NON NECESSITÀ DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA



n° elaborato

1.01

Data

25/05/2019

Scala

-

Commessa

2019/C17

Relazione Tecnica

Rev.	Data	Motivo della revisione
0	Maggio 2019	Prima emissione


Il Committente



Bissolo Casa srl
Via Europa, 6
36053 - Gambellara (VI)

Progettazione

dott. ing. Gianni Gualano dott. ing. Paolo Manzi



LOFT engineering
via Tito Poggi, 2/5
35143 - Padova
tel/fax: 049 8687386
www.loftengineering.com
info@loftengineering.com



INDICE

1	Premessa	2
2	Riferimenti normativi	3
2.1	Leggi nazionali	3
2.2	Leggi regionali.....	4
3	Stato di fatto.....	7
3.1	Rilievo piano altimetrico dell’ambito di studio ed ispezione della rete idraulica di collettamento delle acque meteoriche.....	8
3.2	Tipologia ed estensione delle superfici all’interno dell’ambito di studio	11
4	Stato di progetto.....	13
5	Asseverazione di non necessità della predisposizione di sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia.....	14
6	Conclusioni	16

1 PREMESSA

La presente relazione espone l'asseverazione di non necessità della realizzazione di sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia relativi all'intervento di mero accorpamento amministrativo di una grande struttura di vendita e di una media struttura di vendita nel comune di Gambellara (VI) in corrispondenza del civico 3 di via Zona Industriale (Figura 1).

La dimostrazione dell'eventuale necessità di realizzare sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia deriva dalla Nota Prot. 542 dell'11 febbraio 2019 da parte dell'ente Acque del Chiampo.



Figura 1: Inquadramento su base ortofoto dell'ambito di intervento

Appare opportuno evidenziare fin da ora che rispetto allo stato di fatto l'intervento in progetto non modifica in alcun modo la tipologia e l'estensione delle superfici presenti, unitamente al deflusso delle acque meteoriche.

L'accorpamento delle due strutture di vendita sopra citate consiste in una procedura esclusivamente amministrativa, dove l'accorpamento fra le due unità genera un parco commerciale costituito da un lato da una grande struttura di vendita e dall'altro da un esercizio di vicinato.

La superficie lorda totale dell'ambito commerciale rimane invariata, in quanto le attività predette trovano collocazione all'interno degli edifici esistenti già ricadenti nel medesimo sedime.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 LEGGI NAZIONALI

In Italia la prima normativa che si è occupata di controllo qualitativo degli scarichi fu la Legge ordinaria del Parlamento n° 319 del 10/05/1976 *“Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”* (Legge Merli) che poneva dei valori limite delle concentrazioni allo scarico, senza comunque entrare nel merito del controllo delle acque meteoriche.

Con il recepimento della Direttiva 91/271/CE del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane attraverso il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, *“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”*, ed a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, tutti gli scarichi sono disciplinati in modo da rispettare adeguati obiettivi di qualità nei corpi idrici. Sia la Legge Merli che la 152/99 e la 258/00 risultavano orientate in particolare al controllo degli effluenti dagli impianti di trattamento dei reflui, e solo nelle normative più recenti si trovano indicazioni intese ad affrontare anche gli aspetti connessi agli inquinanti originati dal dilavamento delle superfici cittadine da parte delle acque di prima pioggia. In particolare l’art. 39 del D.Lgs. 152/99, già citava quanto ricordato per l’art. 113 del D.Lgs. 152/06.

Ad oggi, il riferimento riguardo la legislazione in materia di tutela delle acque è costituito dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 *“Norme in materia ambientale”*. In particolare per quanto riguarda gli aspetti sulle acque meteoriche di *“prima pioggia”* occorre far riferimento all’art. 113 sotto riportato.

ART. 113

(acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)

Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano:

- *le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;*
- *i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.*

Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.

Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

Successivamente il decreto legislativo del 16 gennaio 2008 n. 4, ha introdotto delle disposizioni correttive ed integrative per il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152. Questo decreto tenta in particolare di fare chiarezza su alcune questioni della III parte del D.Lgs 152/06, in materia di "difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche".

Il D.Lgs 152/2006 demandava alle varie Regioni la redazione di leggi specifiche in materia di tutela delle acque. Sono stati così redatti i Piani di Tutela delle Acque, riportanti regolamenti specifici per il controllo delle acque di "prima pioggia".

La maggior parte delle norme contenute nei PTA emanati dalle varie Regioni si rifà al primo regolamento regionale che ha affrontato il tema delle acque di prima pioggia, cioè quello costituito dalla Legge Regionale della Lombardia 27 maggio 1985 n° 62 "Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento" dove viene riportata per la prima volta la definizione di acque di prima pioggia e un'altra serie di parametri che consentivano al progettista di dimensionare i dispositivi degli impianti per il trattamento delle acque meteoriche.

2.2 LEGGI REGIONALI

La Regione del Veneto ha licenziato il proprio documento in merito alla salvaguardia e tutela della risorsa idrica denominato "Piano di Tutela delle Acque" con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 successivamente modificata dalla DGR n. 842 del 15/5/2012.

Nelle more dell'applicazione della DGR sopra citata, sono state negli ultimi anni emanati ed approvati ulteriori provvedimenti, linee guida di applicazione e DGR di seguito elencati:

- Norme tecniche di attuazione - Allegato A3 alla DCR n.107 del 5/11/2009 e s.m.i;
- DGR 80 del 27 gennaio 2011 "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque";

- DGR 1770 del 28 agosto 2012 "Precisioni sul Piano di Tutela delle Acque";
- DGR 691 del 13 maggio 2014 "Modifiche all'art.34 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), relativamente all'assimilabilità alle acque reflue domestiche degli scarichi provenienti da ospedali e case di cura";
- DGR 1534 del 03 novembre 2015 "Modifiche e adeguamenti del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) art. 121 D.Lgs. 152/2006. Artt. 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44 e Allegati E, F. DGR n. 51/CR del 20/7/2015";
- DGR 225 del 03 marzo 2016 " Linee guida e indirizzi per la corretta applicazione dell'art. 40 del Piano di Tutela delle Acque (PCR n. 107 del 5/11/2009) come modificato con DGR n. 1534 del 3/11/2015";
- DGR 360 del 22/03/2017 "Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (art. 121 D.Lgs. 152/2006) approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. Aggiunta di un comma all'art. 11. DGR n. 3/CR del 27/01/2017";
- DGR 1023 del 17/07/2018 "Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. DGR/CR n. 22 del 13/3/2018";
- DGR 1023 del 17/07/2018 "Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. DGR/CR n. 22 del 13/3/2018".

Nelle more dello studio e della progettazione di sistemi di trattamento delle acque meteoeriche, unitamente ai documenti sopra elencanti si fa altresì riferimento alla raccolta pubblicata online riguardante i molteplici quesiti posti da professionisti ed Enti con le relative risposte della Regione del Veneto.

Tale repertorio che raccoglie una serie di precedenti esperienze e soluzioni normativo – progettuali in merito al trattamento delle acque meteoriche risulta essere di significativo aiuto per analizzare e dirimere le diverse casistiche che si verificano.

Qualora emerga nel corso dell'iter progettuale la necessità di confrontarsi con i vari Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni in merito al trattamento delle acque meteoriche, si può

far riferimento alla seguente tabella, la quale suddivide le competenze per limite allo scarico in termini qualitativi, quindi di valori soglia di inquinante, e quantitativi cioè di limite di portata affluente alla rete.

Tabella 1: Enti preposti al rilascio dell'autorizzazione in merito al trattamento delle acque meteoriche suddivisi in base alla tipologia di parere espresso.

CORPO RECETTORE	AUTORIZZAZIONE QUALITATIVA	AUTORIZZAZIONE QUANTITATIVA
Fognatura nera	Ente Gestore S.I.I.	Ente Gestore S.I.I.
Fognatura mista	Ente Gestore S.I.I.	Ente Gestore S.I.I. con Genio Civile o Consorzio di bonifica
Fognatura acque meteoriche	Provincia	Comune, Genio Civile o Consorzio di bonifica
Corso d'acqua	Provincia	Genio Civile o Consorzio di bonifica
Suolo	Provincia	Comune, Genio Civile o Consorzio di bonifica
Scoli privati	Provincia	Proprietario scolo privato con Genio Civile o Consorzio di bonifica

3 STATO DI FATTO

L'ambito oggetto di intervento ricade all'interno di una zona di urbanizzazione consolidata collocata tra la SR 11 e viale Europa, nella quale sono già definiti i confini del lotto di intervento.

Attualmente il sedime dell'ambito di intervento, della superficie complessiva di circa 19'760 mq, presenta una superficie sulla quale insistono i due corpi di fabbrica dell'attività commerciale con i relativi parcheggi esterni di pertinenza (Figura 2).

Con riferimento alla tipologia ed estensione delle superfici attuali, l'ambito presenta attualmente un'area per la sua totalità di fatto impermeabilizzata costituita dai fabbricati commerciali e dalle aree a parcheggio.

In corrispondenza di viale Europa si rileva la presenza di un'area a verde dell'estensione di circa 175 mq.




Figura 2: Ortofoto dell'ambito di intervento.

Nelle more della redazione della presente relazione è stato condotto un rilievo di dettaglio piano altimetrico per appurare l'estensione e la quota delle molteplici superfici dell'ambito, unitamente ad un'attività di ispezione e censimento delle dorsali di collettamento delle acque meteoriche esistenti a servizio del sedime dell'attività commerciale.

3.1 RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DELL'AMBITO DI STUDIO ED ISPEZIONE DELLA RETE IDRAULICA DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Il rilievo eseguito nell'ambito di intervento si è concentrato dapprima nell'individuazione delle reti di deflusso delle acque meteoriche, al fine di definire innanzitutto la bacinnizzazione dell'area e individuare i punti di scarico delle varie superficie del sedime in oggetto.

Con riferimento a quest'ultimo punto si è potuto appurare che esistono sostanzialmente due punti di scarico distinti ai quali fanno capo un pari numero di dorsali di collettamento delle acque di pioggia fra loro separate.

Il primo punto di scarico è costituito dal tombinamento del fosso di guardia posto sul lato nord della Strada Regionale 11. Tale tombinamento è realizzato mediante una tubazione circolare del diametro di 100 cm in calcestruzzo che si sviluppa per un'estensione pari al fronte strada della ditta Bissolo Casa con andamento est – ovest.

A questo collettore affluiscono sia le caditoie del piazzale prospiciente la predetta arteria viaria, per mezzo di una serie di tubazioni del diametro di 130 mm in PVC, sia tutta la copertura del fabbricato commerciale collocato a sud, la quale afferisce al tombinamento con una tubazione del diametro di 500 mm in PVC (Figura 3 e Figura 4).



Figura 3: Punto di scarico della copertura dell'edificio commerciale posto a sud.



Figura 4: Tubazione di scarico DN 500 in PVC per lo scarico della copertura dell'edificio commerciale posto a sud

Il secondo punto di scarico è stato individuato in corrispondenza della fognatura meteorica che si dirama lungo viale Europa, costituita da una tubazione in calcestruzzo del diametro di 40 cm che si sviluppa con andamento est – ovest.

Al secondo punto di scarico afferisce tutto il piazzale posto alle spalle del fabbricato commerciale principale attraverso una rete capillare di tubazioni del diametro di 160 mm in PVC che colletta direttamente le acque recepite dalle molteplici caditoie esistenti. Lo scarico finale nella fognatura di viale Europa avviene per mezzo di una tubazione del diametro di 300 mm in PVC (Figura 5 e Figura 6).

Anche il fabbricato commerciale di minore estensione prospiciente viale Europa, nello specifico le acque provenienti dalla copertura, afferisce al secondo punto di scarico sopra citato.



Figura 5: Punto di scarico delle acque meteoriche nella fognatura bianca di viale Europa.



Figura 6: Scarico nella fognatura bianca di viale Europa.

Risulta significativo evidenziare che all'interno dell'ambito sono state rilevate ulteriori due dorsali di fognatura bianca che attraversano indipendentemente il lotto: la prima con andamento est – ovest si dirama a nord rispetto al fabbricato commerciale principale proseguendo verso il sedime della ditta Pellizzari; la seconda si dirama lungo il confine est dell'ambito fino a confluire anch'essa nella fognatura di viale Europa.

La prima e la seconda dorsale rilevata in aggiunta all'interna dell'ambito sono tra loro collegate e non ricevono contributi diretti da parte delle superfici scolanti dell'ambito in esame.

Si può desumere, anche alla luce di evidenze locali e di colloqui intercorsi con abitanti storici limitrofi, che le due linee sopra riportate risultano essere dei tombinamenti di vetuste affossature che percorrevano l'ambito prima dell'intervento di urbanizzazione.

Alla luce di quanto sopra esposto si è potuto pertanto appurare che l'ambito è suddivisibile in due bacini idraulici fra di loro indipendenti (Figura 7):

- il primo è posto a sud in corrispondenza della SR11 e comprende il fabbricato commerciale più esteso unitamente ai parcheggi finitimi alla predetta arteria viaria;
- il secondo posto a nord si estende a partire da viale Europa e comprende la maggior parte dei parcheggi esterni insieme al corpo di fabbrica di dimensioni più contenute.




Figura 7: Suddivisione idraulica dell'ambito oggetto di intervento

Le reti di prima raccolta interne all'ambito sono pertanto suddivise in due sistemi indipendenti (Figura 8). Tale frammentazione è di fatto conseguenza della differenza altimetrica pari ad un valore di circa 2.00 m che è presente fra la porzione dell'ambito prospiciente la SR11 e quella che si sviluppa sul lato di viale Europa. La quota di scorrimento delle due reti di acque meteoriche a servizio del sedime in oggetto possiede pertanto anch'essa una differenza di soggiacenza pari a 2.00 m come per il piano campagna.

Si evidenzia che i due bacini idraulici possiedono una soggiacenza con differenza pari a 2.00 m, pertanto anche le due reti di collettamento delle acque meteoriche si diramano con quote di scorrimento che possiedono una differenza altimetrica medesima del piano campagna.

All'interno dell'ambito si riscontrano per la quasi totalità superfici impermeabili costituite dai tetti dei fabbricati commerciali, dalle aree di sosta e dalle zone di viabilità.

Nella Tabella 2 è riportata l'estensione e la tipologia delle superfici esistenti con riferimento al trattamento delle acque meteoriche.

Tabella 2: Estensione delle diverse tipologie di superfici suddivise per i due bacini idraulici individuati nel lotto di intervento.

TIPO DI SUPERFICIE	ESTENSIONE SUPERFICI [mq]	
	BACINO SUD	BACINO NORD
Coperture	6'430.21	1'167.63
Viabilità	2'337.88	3'810.67
Stalli di sosta	1'679.12	3'291.38
Aree di deposito	151.38	-
Verde	-	172.71
Altre superfici (murette, spartitraffico new jersey, scale antincendio)	341.60	377.88
TOTALE		19'760.46

La superficie che può dar luogo al dilavamento di sostanze inquinanti costituita dagli stalli di sosta risulta essere inferiore al valore di 5'000.00 mq per entrambi i bacini idraulici individuati.

Appare quindi evidente fin da ora che per entrambe le due porzioni indipendenti nelle quali è idraulicamente separato l'ambito oggetto di valutazione si ha che l'estensione degli stalli di sosta è inferiore al limite di 5'000.00 mq oltre il quale è necessario prevedere sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia.

Per quanto riguarda l'area di deposito, sulla stessa vengono di fatto stoccati per breve tempo carrelli trasportatori, pallet ed imballaggi di risulta delle forniture di mobili ed arredo per la casa. Pertanto tale sedime di stoccaggio non comporta il dilavamento di sostanze inquinanti.

4 STATO DI PROGETTO

Allo stato di progetto si evince che non vengono realizzate opere di alcun tipo che portano alla modificazione dell'estensione e della tipologia di superfici attualmente presenti all'interno dell'ambito oggetto di analisi (Figura 9).

Il progetto presentato dal Promotore consiste in un mero accorpamento amministrativo delle attività esistenti, ovvero di una grande struttura di vendita e di una media struttura di vendita all'interno del medesimo ambito.

Nelle more dell'iter sopra citato verranno eseguite delle modifiche interne di modesta entità all'interno del corpo di fabbrica prospiciente viale Europa.

Appare pertanto evidente che le opere in progetto non comportano una modificazione del regime di deflusso delle acque unitamente ad una modificazione delle superfici attuali.

Il coefficiente di deflusso globale dell'area risulta essere invariato non apportando modifiche di estensione, tipologia e collocamento dei fabbricati e dei parcheggi ad oggi presenti. Non vengono altresì create o ampliate delle superficie interne all'ambito.




Figura 9: Planimetria dello stato di progetto

5 ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PREDISPOSIZIONE DI SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Come evidenziato nei precedenti capitoli, il progetto oggetto di valutazione non comporta alcuno tipo di modificazione dell'ambito della Ditta Bissolo Casa srl, in quanto l'intervento consiste in un mero accorpamento amministrativo di due strutture di vendita già insistenti nel medesimo sedime, compiuto al fine di ottenere un parco commerciale costituito da un lato da una grande struttura di vendita e dall'altro da un esercizio di vicinato.

Le superfici individuate al Capitolo 3 nella situazione odierna risultano essere pertanto le medesime allo stato di progetto in termini di estensione e tipologia.

Per quanto riguarda il tema del trattamento delle acque meteoriche è importante sottolineare che la contaminazione delle superfici dell'area oggetto di intervento è fondamentalmente di tipo accidentale e non sistematico.

Uno sversamento di idrocarburi potrebbe verificarsi dagli autoveicoli in maniera fortuita e occasionale solamente durante le fasi di sosta che prevedono uno stazionamento per un determinato lasso temporale.

Lungo la viabilità dell'ambito, considerando anche la presenza di due accessi rispettivamente su viale Europa e sulla SR 11, il periodo di transito risulta essere considerevolmente breve, dell'ordine di qualche decina di secondi.

Appare quindi evidente che le uniche superfici potenzialmente soggette al dilavamento di sostanze inquinanti risultano essere i parcheggi a servizio dell'attività commerciale.

Si sottolinea inoltre che nel corso dei molteplici sopralluoghi condotti presso l'ambito oggetto di studio si è appurato che nel corso della settimana l'occupazione degli stalli di sosta risulta essere alquanto esigua. Inoltre, a meno di un significativo afflusso, la clientela tende a preferire gli stalli di sosta prospicienti la SR11 essendo l'entrata dell'attività commerciale collocata su quest'ultimo fronte. Generalmente solo nel corso del week end si arriva ad avere una occupazione rilevante dei parcheggi.

L'area perimetrata come deposito assolve la funzione di stoccaggio temporaneo di carrelli trasportatori, pallet ed imballaggi di risulta delle forniture di mobili ed arredo per la casa. Pertanto tale sedime di stoccaggio non comporta il dilavamento di sostanze inquinanti.

Il computo dell'estensione dei parcheggi, ovvero dell'area occupata dagli stalli di sosta, deve esser effettuata per ciascuno dei due bacini idraulici individuati, in quanto si è in presenza di zone indipendenti separate idraulicamente ed altimetricamente in modo chiaramente definito.

Si rilevano pertanto le seguenti estensioni dei parcheggi a servizio dell'attività commerciale:

- 1'679.12 mq per il bacino sud prospiciente la SR11;
- 3'291.38 mq per il bacino nord che si sviluppa verso viale Europa.

Con riferimento al limite dimensionale oltre il quale risulta essere necessario prevedere sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia pari a 5'000.00 mq, di cui all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela della Acque della Regione del Veneto, ciascuna porzione nella quale è frazionato l'ambito in oggetto possiede un'estensione delle aree a parcheggio inferiore al valore limite.

Si evidenzia inoltre che qualora si volessero sommare per ipotesi gli sviluppi planimetrici degli stalli di sosta di ciascun bacino al fine di ottenere il valore complessivo dell'ambito, anche in questo caso sarebbe verificato il limite dimensionale prescritto dal PTA della Regione Veneto essendo l'estensione totale esistente dei parcheggi pari a 4'970.50 mq.

Per i motivi sopra esposti, a valle dell'analisi della normativa di settore, alla luce del rilievo piano altimetrico di dettaglio dell'ambito e dell'ispezione puntuale della rete di collettamento delle acque meteoriche, considerato altresì che le modifiche proposte nel progetto oggetto di valutazione non comportano trasformazioni che apportano una modificazione di estensione e tipologia delle superfici attualmente esistenti unitamente ad una variazione del regime idraulico attuale

SI ASSEVERA

la non necessità di prevedere sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia.



6 CONCLUSIONI

Il presente documento ha relazionato in merito alla non necessità di prevedere la realizzazione di sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia in merito alle opere previste dalla Ditta Bissolo Casa srl nel sedime dell'attività commerciale situata nel comune di Gambellara (VI) in corrispondenza del civico 3 di via Zona Industriale.

Il rilievo in situ dell'ambito ha consentito di appurare che sono presenti due bacini disgiunti dal punto di vista idraulico, in quanto le due reti di collettamento delle acque meteoriche risultano essere separate in funzione della differente giacitura delle superfici tra la porzione del sedime che si sviluppa lungo la SR 11 e quella prospiciente viale Europa.

Per ciascun bacino il computo dell'estensione dei parcheggi a servizio dell'attività commerciale è risultato essere inferiore al limite dimensionale dei 5'000.00 mq, ovvero pari a 1'679.12 mq per il bacino sud prospiciente la SR11 e pari a 3'291.38 mq per il bacino nord che si sviluppa verso viale Europa.

Si è inoltre evidenziato che quanto previsto dal Proponente allo stato di progetto non apporta alcun tipo di modifica e cambiamento con riferimento alla possibile variazione di tipologia ed estensione delle superfici attualmente esistenti.

Le opere in progetto consistono in un mero accorpamento amministrativo di due strutture di vendita già insistenti nel lotto oggetto di valutazione, in modo tale da realizzare un parco commerciale costituito da un lato da una grande struttura di vendita e dall'altro da un esercizio di vicinato.

La superficie lorda totale dell'ambito commerciale rimane invariata, in quanto le attività predette trovano collocazione all'interno dei fabbricati attualmente esistenti e non risulta essere necessaria la realizzazione ex novo di ulteriori aree di sosta esterne unitamente alla modificazione delle aree di circolazione interna.

Alla luce di quanto esposto nella presente relazione si è pertanto asseverata la non necessità di prevedere sistemi di trattamento delle acque meteoriche a corredo della documentazione progettuale.